



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2128

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

18/12/2022 - 05:55

1. DDL S. 2128 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2128
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Titolo breve: *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

Iter
10 novembre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari
S.2128

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Matteo Mantero](#) ([Misto](#))

Cofirmatari

[Virginia La Mura](#) ([Misto](#))

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 marzo 2021**; annunciato nella seduta n. 305 del 10 marzo 2021.

Classificazione TESEO

CANAPA INDIANA , PRODUZIONE AGRICOLA

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE (Art.1), CORPO FORESTALE DELLO STATO (Art.1), ARMA DEI CARABINIERI (Art.1), VIGILANZA (Art.1), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.1), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.1), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gisella Naturale](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 13 luglio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)** e **10^a (Industria, commercio, turismo)** in sede redigente il 12 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 325 del 12 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita')

Nuovamente assegnato alla **9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** in sede redigente il 21 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 339 del 22 giugno

2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2128

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2128

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANTERO** e **LA MURA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2021

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Onorevoli Senatori. - La legge 2 dicembre 2016, n. 242, si poneva lo scopo di rilanciare la filiera della canapa industriale compromessa da decenni di anacronistiche politiche proibizionistiche. A seguito dell'approvazione della legge, nonostante la vendita delle infiorescenze e dei loro derivati non fosse espressamente prevista, in Italia hanno aperto più di 3.000 « canapa shop », negozi che vendono la cosiddetta « *cannabis light* » ovvero fiori di canapa industriale con percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) molto bassa, inferiore allo 0,6 per cento, e quindi del tutto priva di effetto psicoattivo. La vendita di *cannabis light* in Italia, secondo la Coldiretti, nel 2017 ha fatturato circa 40 milioni di euro e, nel 2018, è più che triplicata arrivando a 150 milioni di euro. Il *business* coinvolge migliaia di commessi, agricoltori e rivenditori. Sempre secondo Coldiretti, nel giro di cinque anni sono aumentati di dieci volte i terreni coltivati a canapa: dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4.000 del 2018. La legge del 2016, inoltre, ha parzialmente diminuito la diffusione di « erba » illegale, scesa del 12 per cento rispetto a due anni e mezzo fa, oltre ad aver ridotto il mercato di ansiolitici e sonniferi grazie all'effetto rilassante del cannabidiolo (CBD) e degli altri cannabinoidi non psicoattivi presenti nei fiori. La vaghezza della norma riguardo alla vendita dei fiori derivati dalla canapa industriale ha creato però molti problemi applicativi. Sono infatti noti alle cronache i sequestri e le recenti chiusure dei cosiddetti « canapa shop » in quanto i prodotti in vendita avrebbero un principio attivo superiore a quello previsto dalla legge. Così come sono noti i contrasti giurisprudenziali in materia, che hanno visto esprimersi pochi giorni fa le sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con informazione provvisoria n. 15, in data 30 maggio 2019, hanno stabilito che: « la commercializzazione di *cannabis sativa L.* e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa L.*, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante ». La IV sezione penale della Corte di cassazione, con ordinanza n. 8654 del 27 febbraio 2019, rilevando la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, aveva infatti emesso ordinanza di remissione alle sezioni unite per la risoluzione del quesito di diritto volto a comprendere se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al Catalogo indicato nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 - e, in particolare, la commercializzazione di *Cannabis sativa L.* - rientrassero o meno nell'ambito di applicabilità della predetta legge e fossero pertanto penalmente rilevanti. La questione oggetto del contrasto deriva da una diversa interpretazione che si voleva dare alla norma. L'interpretazione restrittiva della norma ricondurrebbe infatti astrattamente, ed in ogni

caso, la commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'articolo 2 (tra cui le infiorescenze di *Cannabis sativa L.* o le resine) tra le condotte penalmente rilevanti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, stante l'inclusione della *Cannabis* nelle tabelle allegate al medesimo decreto, il quale fa riferimento a tutti i derivati della *Cannabis* senza distinzioni. In un tale contesto la legge n. 242 del 2016 avrebbe reso lecita la coltivazione di *Cannabis sativa L.* nel rispetto dei requisiti e per le finalità previste dalla medesima legge, ma non avrebbe esteso al commercio dei prodotti derivati dalla filiera e, nello specifico, delle infiorescenze, riconducendo quindi astrattamente, ed in ogni caso, la commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati tra le finalità della legge tra le condotte penalmente rilevanti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Aderendo invece alle considerazioni già fornite da alcuni tribunali di merito (si vedano tribunale di Asti, 4 luglio 2018, tribunale di Macerata, 11 luglio 2018, tribunale di Rieti, 26 luglio 2018, tribunale di Ancona, 27 luglio 2018), l'interpretazione estensiva, fatta propria dalla VI sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 4920 del 2019, è che la legge n. 242 del 2016, avendo lo scopo di promuovere e sostenere l'intera filiera produttiva della canapa industriale, contempla, come necessario corollario logico-giuridico, anche la commercializzazione dei prodotti ottenuti da tale filiera, tra i quali rientrano anche le infiorescenze. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAF) con la circolare n. 5059 del 2018 aveva infatti già ricondotto le infiorescenze alla categoria del florovivaismo di cui alla lettera g) dell'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, ritenendo così lecita la produzione e successiva commercializzazione di tutta la pianta, infiorescenze comprese, dal momento che rappresentano il prodotto del florovivaismo. Diversamente interpretando, si configurerebbe una legge che promuove ed incentiva una filiera produttiva ma non consentirebbe di commerciarne alcuni prodotti. Il legislatore non avrebbe infatti promosso solo la coltivazione, ma espressamente l'intera filiera agroindustriale della canapa, andando a ricomprendere anche tutte le fasi successive alla mera produzione agricola. In un tale contesto la Suprema corte, con la sentenza n. 4920 del 2019, ha evidenziato che, se la legge promuove e sostiene una filiera agroindustriale, la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuta rientra nella « natura dell'attività economica » stessa, anche in considerazione del fatto che la normativa europea riconosce alla canapa industriale il carattere di « prodotto agricolo » e di « pianta industriale » e quindi la commercializzazione della canapa greggia e il commercio al dettaglio deve poter essere consentito. Osserva infatti la Corte che: « il riferimento alla tipologia di uso non comporta che siano di per sé vietati per altri usi non menzionati ». Risulta quindi « del tutto ovvio che la commercializzazione sia consentita per i prodotti della canapa oggetto del "sostegno e della promozione", espressamente contemplati negli art. 2 e 3 della legge », in quanto « la legge è diretta ai produttori e alle aziende di trasformazione e non cita i passaggi successivi semplicemente perché non li deve disciplinare ». Anche sui limiti di THC la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4920 del 31 gennaio 2019, ha operato un'accurata ricostruzione del quadro normativo europeo stabilendo che il limite dello 0,2 per cento trova la sua ragione nel regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in materia di regime di sostegno diretto agli agricoltori al fine di evitare che venissero erogati contributi a colture illecite. La Corte ha quindi individuato la *ratio* delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016, ossia il doppio limite 0,2 per cento/0,6 per cento, prevedendo all'ultimo comma di tale articolo che lo 0,6 per cento sia il limite per cui la coltivazione di canapa è conforme alla legge e quindi rappresenta la percentuale di THC sotto la quale la sostanza non è considerata dalla norma come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti. La soglia dello 0,6 per cento, infatti, costituisce - secondo la Corte - un « ragionevole equilibrio » sancito dal legislatore tra « le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell'ordine pubblico e le (in pratica inevitabili) conseguenze della commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni ». Non può quindi incorrere in alcuna sanzione né il commerciante che vende le infiorescenze né il consumatore che ne viene trovato in possesso, non trovando spazio l'applicazione né dell'articolo 73, né dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, per il semplice fatto che non si tratta di sostanza considerata stupefacente. « La questione va inquadrata nel corretto rapporto fra i principi fondamentali dell'ordinamento che

considera le norme incriminatrici come (tassative) eccezioni rispetto alla generale libertà di azione delle persone per cui eventuali ridimensionamenti delle loro portate normative non costituiscono eccezioni (norme eccezionali non estensibili analogicamente per il divieto posto dall'art. 14 preleggi), ma fisiologiche riespansioni (ben estensibili analogicamente) delle libertà individuali, che nel nostro sistema normativo non sono funzionalizzate (a differenza di quel che vale per altre concezioni del rapporto Stato-individuo), a scopi pubblici e restano espressioni individuali della persona ».

Considerati i contrasti giurisprudenziali richiamati e l'incertezza interpretativa normativa, si ritiene necessario e urgente sul piano nazionale modificare la legge n. 242 del 2016, che promuove e sostiene l'intera filiera produttiva incentivando « la coltivazione e la trasformazione » dei prodotti ottenuti per una pluralità di destinazioni (alimentare, cosmetico, semilavorati innovativi che valorizzino i risultati della ricerca, bioedilizia, plastiche, florovivaismo). Risulta infatti evidente come tale promozione debba necessariamente presupporre anche la possibilità di commercializzare tali prodotti. E sul punto se le infiorescenze siano o meno comprese nella legge, appare dirimente la circolare del MIPAAF n. 5059 del 23 maggio 2018, che ha chiarito come le infiorescenze, seppure non espressamente menzionate nella legge, vi sarebbero comunque ricomprese quali prodotti delle coltivazioni destinate al florovivaismo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge n. 242 del 2016. In un tale contesto giurisprudenziale e normativo, le anacronistiche regole legate ad un proibizionismo indiscriminato devono a nostro avviso prendere una decisa inversione di tendenza, accogliendo diverse formulazioni legislative destinate a coniugare l'interesse di tutela della salute del cittadino con l'espressione di un modello sociale rispettoso delle scelte individuali. In una società civile che intende garantire la rispettosa convivenza delle abitudini e dei comportamenti, la certezza del diritto rappresenta l'unica garanzia del cittadino e di conseguenza l'unico strumento per non incorrere nella discrezionalità della giurisprudenza che di volta in volta sarebbe chiamata a valutare la soglia di efficacia drogante che rientri nel consentito. Lo Stato deve, quindi, necessariamente dotarsi di una legge chiara, precisa, definita nei suoi contorni e nell'ambito di applicazione, individuando ciò che è lecito e ciò che non lo è, anche al fine di permettere alla magistratura di applicare la legge e non di interpretarla con valutazioni soggettive e spesso contraddittorie, come l'esperienza della IV e VI sezione penale della Corte di cassazione hanno clamorosamente evidenziato. La modifica della legge n. 242 del 2016 non solo appare necessaria per tutelare la salute del consumatore, scopo primario del legislatore, ma dovrà garantire le iniziative economiche di assoluta rilevanza economica, industriale, commerciale ed agricola e di opportunità di lavoro, che sono sorte e che sorgeranno di conseguenza in futuro, anche nel rispetto di quanto stabilito e garantito dall'articolo 41 della Costituzione. Lo Stato ha, infatti, l'obbligo giuridico ed ancora prima morale, di tutelare e permettere al cittadino, al consumatore, non ultimo all'imprenditore, di esprimere i propri comportamenti e le proprie iniziative economiche, nella certezza della liceità, in considerazione del fatto che l'iniziativa privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La stessa Unione europea ritiene che la ricerca e il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana siano obiettivi fondamentali della legislazione europea e di conseguenza debbano essere regolamentate con norme che ne determinino la conformità e la liceità, oltre ad escludere interpretazioni applicative soggettive o pretestuose.

Il presente disegno di legge incide sull'attuale formulazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante « Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa », mediante precipue modifiche dell'articolato.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), incidente sull'articolo 2, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è disposto che la coltivazione è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica (talee).

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), incidente sull'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è disposto che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.

Al comma 1, lettera a), numero 3), in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 3,

della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è disposto che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al comma 1, lettera *b*), numero 1), in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è disposto che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

Al comma 1, lettera *b*), numero 2), in modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è disposta la soppressione delle parole: « in pieno campo ». Dunque, considerata la detta soppressione, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelievo, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture - non ulteriormente definite se in pieno campo o meno - ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Al comma 1, lettera *b*), numero 3), in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 7, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è disposto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. È altresì esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.

Al comma 1, lettera *b*), numero 4), dopo l'articolo 4, comma 7, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è aggiunto un ulteriore comma che precisa che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Al comma 1, lettera *c*), in modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è disposto che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Al comma 1, lettera *d*), dopo l'articolo 9, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono aggiunti due ulteriori commi. Il primo (*1-bis*) stabilisce che, fatto salvo quanto già disposto in tema di contenuto minimo delle informazioni dei prodotti destinati al consumatore, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: *a*) alla quantità di THC contenuto; *b*) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto; *c*) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea; *d*) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea; *e*) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza. Il secondo comma (*1-ter*) precisa che con decreto del Ministero della salute, adottato previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui all'aggiunto comma *1-bis*. Nelle more dell'adozione del decreto è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui all'aggiunto comma *1-bis*.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016,
n. 242)*

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo la parola: « consentita » sono inserite le seguenti: « sia in forma gamica (semi) che agamica (talee) »;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie »;

2) al comma 3, le parole: « in pieno campo » sono soppresse e le parole: « tetraidrocannabinolo (THC) » sono sostituite dalla seguente: « THC »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto »;

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

c) all'articolo 6, comma 2, le parole: « al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento »;

d) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« I-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

- a) alla quantità di THC contenuto;
- b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
- c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
- e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

I-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis* ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2128
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Titolo breve: *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 186 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 206 \(ant.\)](#)

10 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

186ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02642, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, fornendo, relativamente alla sostanza attiva *Glyphosate*, per quanto di competenza, i seguenti elementi informativi.

A seguito di un'approfondita analisi condotta da diversi organismi scientifici internazionali e anche dall'EFSA, con regolamento (UE) n. 2324/2017, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 15 dicembre 2022, con restrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di *Glyphosate*.

In particolare, le suddette restrizioni prevedono l'utilizzo del principio attivo solo come erbicida e la raccomandazione agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione degli operatori, al rischio per i vertebrati terrestri e le piante non bersaglio, agli utilizzi in pre-raccolta, oltre al divieto di immettere in commercio formulati contenenti *Glifosate* in associazione con il coformulante *Tallowamina*.

Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti *Glifosate* sia ridotto al minimo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Quanto alla salvaguardia delle api, è necessario premettere, come giustamente ricordato dagli interroganti, che il Ministero ha finanziato numerose attività di ricerca e monitoraggio dello stato di salute e benessere delle api, finalizzato a verificare tutte le possibili cause di mortalità o di spopolamento degli alveari.

Tali attività, cui è stata data concretezza attraverso i programmi di monitoraggio APENET e BEENET, hanno permesso di indagare i diversi fenomeni e di disporre delle informazioni necessarie per programmare una serie di azioni a difesa delle api e di tutti gli insetti impollinatori.

Nella revisione del Piano nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), sono infatti state inserite le seguenti misure: sensibilizzazione degli agricoltori per far comprendere l'importanza di intervenire con trattamenti fitosanitari inappropriati; definizione di un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni in prefioritura; promozione e realizzazione di strumenti informativi e momenti formativi, al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in vigore.

Ulteriori indicazioni di carattere programmatico a tutela degli impollinatori sono state inserite nelle linee guida approvate con decreto interministeriale 10 marzo 2015. Quelle più significative possono essere così riassunte: realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata; realizzazione di siepi e barriere artificiali; realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata; riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione; limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio; sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e *habitat* ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive *habitat* 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento.

Tali indicazioni programmatiche, cui sino ad oggi è stato dato riscontro in maniera non uniforme a livello territoriale, potranno ora essere finalmente inserite nell'ambito della nuova Programmazione strategica della politica agricola comune, in particolare attraverso gli "eco-schemi" dei pagamenti diretti e le nuove misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Apprezza in particolare la notizia che le misure per la tutela del comparto apistico saranno inserite nell'ambito della nuova programmazione strategica attraverso gli eco-schemi dei pagamenti. Evidenzia in conclusione l'importanza di verificare in maniera puntuale gli effetti del glifosato in ambito agricolo e ambientale, soprattutto in vista del rinnovo previsto per dicembre 2022 delle autorizzazioni per l'utilizzo di tale prodotto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno).

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Dopo che l'ordine del giorno G/878/1/9 viene dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, diretto ad inserire anche i prodotti della pesca professionale marittima, tra gli altri, nell'elenco dei prodotti da valorizzare.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.4, diretto a specificare che i prodotti da valorizzare devono essere di origine locale.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 di identico contenuto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.2, diretto a utilizzare un criterio puntuale per la definizione delle distanze senza effettuare riferimenti alla distanza in chilometri.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.3, in cui viene eliminato il riferimento alla distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.4, diretto a inserire i prodotti di marecoltura ed itticoltura, tra gli altri, tra i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.7, diretto a prevedere che i prodotti agricoli e alimentari devono provenire da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.10, diretto a precisare che i prodotti agricoli possono provenire anche dalla stessa provincia, qualora la distanza sia superiore a 70 chilometri.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.11, diretto a eliminare il computo chilometrico sostituendolo con un riferimento alla provincia interessata o in quelle confinanti con la stessa, anche al fine di semplificare i relativi controlli.

Illustra altresì l'emendamento 2.18, diretto a sopprimere il riferimento previsto alla lettera *b*) del comma 1 alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nonché l'emendamento 2.20, che, a fini di semplificazione, esonera dagli obblighi di tracciabilità i piccoli quantitativi di prodotti di cattura ittica venduti direttamente in banchina dal peschereccio al consumatore.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.1, diretto a rendere obbligatoria da parte dello Stato e delle autonomie locali la previsione di misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori e gestori della ristorazione collettiva.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.6, diretto a riservare ad agricoltori e pescatori esercenti la vendita diretta almeno il 30 per cento dell'area destinata al mercato in aree prospicienti i punti di sbarco.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.2, diretto a rendere obbligatoria per i Comuni la decisione di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata a mercato; illustra altresì l'emendamento 4.5, che, al fine di risolvere dubbi interpretativi, sostituisce la dizione "chilometro zero o utile" con "chilometro zero", oltre a prevedere che le autonomie locali possano favorire la destinazione di particolari aree alla vendita di prodotti agricoli a

chilometro zero all'interno dei locali della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.6, che fa salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.8, avente in parte contenuti analoghi a quello testé illustrato dal senatore Taricco, oltre a prevedere la soppressione del riferimento a un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.10, diretto a prevedere la soppressione di un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.11, diretto a favorire all'interno dei locali della grande distribuzione commerciale anche la vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.1, diretto a sopprimere il riferimento al "turismo" previsto nella dizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.2, diretto, tra gli altri, a sostituire le parole "chilometro zero o utile" con "chilometro zero".

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.4, diretto a precisare che l'attestazione di provenienza dall'ambito territoriale deve riferirsi ai prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 5.6, diretto a specificare che il logo "chilometro zero o utile" viene esposto nei luoghi di vendita o di somministrazione.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.7, secondo il quale il logo è esposto anche nei luoghi di somministrazione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.1, diretto a sopprimere come criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua dei prodotti alimentari a chilometro zero, nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.2, diretto a eliminare il riferimento alla quantità congrua nei prodotti da utilizzare a parità di offerta nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.3, avente contenuto identico a quello dell'emendamento 6.2.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra gli emendamenti 6.4 e 6.5, diretti a sostituire il riferimento alla quantità congrua con il concetto di quantità e valore prevalente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.1, che riformula l'articolo 7 prevedendo sanzioni a carico degli utilizzatori dei termini di cui all'articolo 2 o dei loghi di cui all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 7.2, avente contenuto analogo a quello dell'emendamento 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 8.1, diretto alla soppressione dell'intero articolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) IANNONE ed altri. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1289) GASPARRI ed altri. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo*

(1321) CIAMPOLILLO. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1324) MANTERO ed altri. - *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1466) Emma BONINO. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(2128) MANTERO e Virginia LA MURA. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1289, 1466 e 2128 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) comunica che sono stati riassegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128. Cede quindi la parola alla relattrice per la loro illustrazione.

La relattrice [NATURALE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione anzitutto sul disegno di legge n. 1289 in esame (di iniziativa del senatore Gasparri e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Il provvedimento, in particolare, interviene in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

Viene anzitutto novellato il comma 3 dell'articolo 1 della suddetta legge, precisando che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata agli scopi previsti dalla legge.

Sempre all'articolo 1, si interviene sulla lettera *b*) del comma 3 specificando che il «consumo finale» di semilavorati di canapa deve essere riferito agli usi consentiti dalla legge.

Ancora all'articolo 1 viene introdotto un nuovo comma 3-*bis* al fine di precisare che le disposizioni di

cui alla stessa legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo. Viene quindi novellato l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 sulla liceità della coltivazione - introducendo un nuovo comma *3-bis* - al fine di prevedere il divieto di vendere e utilizzare le infiorescenze della canapa per uso umano.

Viene altresì novellato l'articolo 3 della legge, in materia di obblighi del coltivatore, prescrivendo che questi debba occuparsi anche dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità previste dalla legge.

Da ultimo il testo in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela dei consumatori, introducendo il nuovo comma *1-bis*: si stabilisce in particolare che la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non possa essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli definiti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 2, né possa essere associata a messaggi ambigui tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis diverse da quella disciplinata dalla stessa legge.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1466 (di iniziativa della senatrice Bonino), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, novellandone in particolare gli articoli 1 e 2.

Più in dettaglio all'articolo 1 del disegno di legge viene anzitutto precisato che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione e la trasformazione è altresì autorizzata anche l'immissione in commercio (articolo 1, comma 3, lettera *a*). Viene quindi specificato che dalla canapa coltivata è possibile ottenere anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per prodotti non medicinali e non alimentari (articolo 2, comma 2, lettere *g-bis* e *g-ter*).

L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.

Passando infine al disegno di legge n. 2128 (di iniziativa del senatore Mantero e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla citata legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Più in dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in commento reca novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016: si prevede anzitutto che la coltivazione della canapa è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica (talee); in secondo luogo si prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento; si stabilisce infine che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali, e che è altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (nuovo comma 3).

La lettera *b*) reca una serie di novelle all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.

Si dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo (nuovo comma 1); è poi disposta all'articolo 4, comma 3, la soppressione delle parole «in pieno campo» e pertanto, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni non rilevano se provenienti da colture effettuate in pieno campo o meno; è altresì previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possano essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati, escludendo altresì in tali ipotesi la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto (nuovo comma 7); si precisa infine che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti di cui al DPR n. 309 del 1990 (nuovo comma 7-*bis*).

La lettera *c*) novella l'articolo 6, comma 2, della legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

La lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, reca infine alcune novelle all'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela del consumatore. Viene anzitutto aggiunto un nuovo comma 1-*bis* secondo il quale i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore - quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli - commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare indicazioni relative al contenuto di THC e di cannabidiolo (CBD), all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti, al lotto di produzione e al Paese d'origine.

Si aggiunge inoltre un nuovo comma 1-*ter* che rimanda ad un decreto del Ministero della salute per l'elencazione delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma precedente.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi ai disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128 con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**[\(2164\) BERGESIO ed altri.](#) - *Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura*
(Discussione e rinvio)**

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, recante l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da sei articoli, all'articolo 1 prevede l'istituzione, nella seconda domenica di novembre, della Giornata nazionale dell'agricoltura al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Viene specificato che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

In tale Giornata, ai sensi dell'articolo 2, sono promosse iniziative e manifestazioni pubbliche da parte dello Stato e delle autonomie locali (anche in coordinamento con le associazioni di categoria); analogamente anche le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debba assicurare spazi adeguati ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mentre l'articolo 5 istituisce un premio - denominato «*De Agri Cultura*» - in favore di quegli agricoltori che si siano distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per aver impiegato strumenti di innovazione tecnologica o tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per il premio, da assegnarsi con modalità e criteri che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

La relatrice in conclusione sottolinea l'importanza di un disegno di legge che, auspica, possa

fungere anche da stimolo per le nuove generazioni. Esprime altresì particolare apprezzamento per l'istituzione, prevista dall'articolo 5, del premio "De agri cultura" che dovrebbe essere utilizzato in particolare per valorizzare la cultura agricola del Mezzogiorno nella prospettiva di tenere il passo con quella del Nord del Paese.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo in esame.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda tuttavia che, per concludere l'esame del provvedimento, è necessario attendere tutti i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera. Pertanto, d'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) preannuncia che trasmetterà quanto prima un elenco di soggetti da audire al fine di effettuare i necessari approfondimenti sui contenuti del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02212, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, premettendo che il Ministero è a conoscenza della grave crisi che ha colpito gli allevamenti italiani, emersa con maggiore forza a seguito dell'emergenza da Covid-19, nonché dei problemi dovuti al possibile verificarsi di pratiche sleali che portano al rischio di abbassamenti del prezzo del latte alla stalla.

Il Governo ha espresso una chiara posizione a tutela della zootecnia da latte italiana mettendo in atto azioni a tutela degli allevatori secondo due diverse strategie

In primo luogo, al fine di tutelare gli operatori agricoli e la "liquidità" delle imprese, il Governo si è attivato affinché fosse approvata una disciplina organica sulle pratiche commerciali negli scambi della filiera agroalimentare.

In secondo luogo sono state adottate dal Ministero specifiche misure di sostegno finanziario al settore. In relazione alla regolamentazione delle pratiche commerciali negli scambi della filiera agroalimentare ricorda brevemente l'approvazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Con l'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) sono stati dettati i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva stessa.

Nell'ambito di tale settore di attività evidenzia inoltre che lo scorso 4 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, dopo i previsti pareri parlamentari, il testo del decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi agroalimentari (ICQRF) è stato designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal decreto e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, i cui proventi saranno riassegnati.

Quanto al sostegno finanziario, il Governo con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto all'articolo 1, commi 128 e 129, un «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Il Ministero, nell'ambito degli interventi programmati in sede di attuazione del suddetto comma 128, con DM del 6 agosto 2021 ha previsto interventi a sostegno delle filiere zootecniche, nello specifico al comparto lattiero caseario, destinando alla filiera dell'allevamento di vacche da latte risorse per 26 milioni di euro.

Rileva inoltre che il 30 settembre scorso si è tenuta la riunione del tavolo di filiera lattiero-casearia, alla presenza del ministro Patuanelli, con la partecipazione delle organizzazioni agricole, le cooperative, l'industria e la grande distribuzione organizzata. Centrale argomento del tavolo è stato il tema del prezzo del latte alla stalla e la situazione del mercato lattiero caseario in Italia.

In tale contesto, è stato ribadito, da un lato, la necessità di un accordo di filiera per garantire un adeguato prezzo ai produttori e, dall'altro, sono state accolte le richieste pervenute riguardo la necessità di istituzionalizzare il tavolo lattiero caseario come appuntamento strategico per portare avanti un confronto costante e mettere a punto un piano sul futuro del settore.

Nell'auspicare la sottoscrizione di un protocollo di intesa della filiera, il Ministero si è già impegnato a rendere strutturale il tavolo di filiera del latte, attraverso l'adozione di un apposito decreto ministeriale, con l'obiettivo di trasformare questa modalità di confronto in un appuntamento strategico per il settore, allo scopo di sostenere e sviluppare una delle filiere più rilevanti dell'agroalimentare nazionale.

Rassicura l'interrogante che, anche con il contributo del ICQRF, si continuerà a rafforzare l'impegno, potenziato anche dalla nuova normativa, nel contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, ivi compresi i comportamenti distorsivi del mercato eventualmente messi in atto da operatori economici di particolare forza contrattuale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il sottosegretario Battistoni e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Come si evince dalle parole del Sottosegretario, la zootecnia riveste un ruolo centrale per l'intero comparto agricolo nazionale ed è per questo che vanno messi in campo interventi mirati, dando ad esempio rapida implementazione alle nuove regole introdotte in materia di pratiche commerciali sleali lungo la filiera agricola e alimentare. Rimarca al riguardo come il testo del decreto legislativo di attuazione di tale disciplina, benché approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 novembre, non sia ancora disponibile. Rileva con soddisfazione l'apertura anche alla grande distribuzione del tavolo di filiera del latte; segnala in conclusione l'argomento delle quote latte su cui permangono ancora situazioni di difficoltà e per le quali, d'accordo con il Ministero, andranno trovate le giuste soluzioni.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente **VALLARDI**, d'accordo con il relatore Bergesio, propone di rinviare la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta, essendo ancora in corso di svolgimento l'esame in via informale delle varie proposte emendative presentate.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) IANNONE ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1289) GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo

(1321) CIAMPOLILLO. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1324) MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1466) Emma BONINO. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(2128) MANTERO e Virginia LA MURA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(2319) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di filiera agroindustriale della canapa

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2319 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente **VALLARDI** comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2319, d'iniziativa del senatore Taricco ed altri, e cede quindi la parola alla relatrice per la sua illustrazione.

La relatrice **NATURALE** (M5S) riferisce alla Commissione sul disegno di legge che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Come si legge nella relazione illustrativa, il testo intende introdurre alcuni elementi di chiarimento puntuali, finalizzati a dare certezza normativa e mettere il comparto in condizione di poter cogliere tutte le opportunità di nuovi utilizzi, che potenzialmente possono rafforzare il settore e le singole imprese.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, reca all'articolo 1 due novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016.

In particolare con la lettera *a*) si introduce al comma 2 dell'articolo 2 citato una nuova lettera *a-bis*) al fine di ricomprendere nell'elenco dei prodotti che possono essere ottenuti dalla canapa coltivata ai sensi della legge n. 242 del 2016 anche i materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso

erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori.

La lettera *b*) provvede invece a sostituire il comma 3 dell'articolo 2 della suddetta legge, al fine di prevedere che l'uso della canapa - composta dall'intera pianta o di sue parti - come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata per le finalità industriali e commerciali, nonché per fini energetici. Viene altresì specificato che il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa non deve comunque risultare superiore ai limiti previsti dall'articolo 4 della stessa legge.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che il disegno di legge testé illustrato dalla relatrice risulta analogo ai disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 2319 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1289, 1321, 1324, 1466 e 2128.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di delineare la procedura per la prosecuzione dei lavori, ritiene che prossimamente la Commissione potrà individuare un testo base oppure potrà elaborare un testo unificato.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) fa presente che il disegno di legge a sua firma, precedentemente illustrato dalla relatrice, ha inteso proporre due piccole modifiche alla disciplina vigente in materia per risolvere alcune difficoltà interpretative insorte specificamente nel settore della coltivazione della canapa. Una prima modifica è finalizzata ad ampliare i possibili utilizzi della canapa. Un secondo intervento riguarda invece la materia dei controlli ed è diretto a risolvere una situazione di difficoltà in cui incorrono i coltivatori quando questi si trovino a trasportare la canapa al di fuori dei campi dove si svolge la coltivazione.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che in alcune zone della provincia di Verona si lamentano fastidiose emissioni provenienti dai campi in cui viene coltivata la canapa; propone al riguardo di procedere ad audire, quando possibile, i rappresentanti dei territori interessati.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritiene importante anche approfondire l'argomento della produzione della canapa a fini farmacologici, sottolineando come attualmente sia necessario importare del prodotto di bassa qualità per soddisfare le esigenze crescenti del Paese. Ricorda che recentemente il sottosegretario al Ministero della salute Costa ha proposto l'apertura di bandi per la coltivazione della *cannabis* terapeutica ad uso medico, circostanza su cui andrebbe fatta una riflessione da parte della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 319](#))

(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in

titolo, su cui la Commissione deve esprimere il prescritto parere entro il 23 novembre 2021, che è emanato sulla base dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

Tali disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, fondazioni ed altri organismi sono iscritti in un'unica voce nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto in esame dispone appunto il riparto dei contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021. Nelle premesse dello schema si indica che sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero vi è una disponibilità totale per il suddetto anno di euro 300.000.

Lo schema è corredato della relazione tecnica predisposta dal Ministero. Tale relazione precisa che la proposta di ripartizione delle risorse che viene effettuata segue ad una procedura di selezione indetta con decreto MIPAAF rivolta ad individuare "enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo". Risulta che sono pervenute 13 richieste di contributo. Considerata la disponibilità delle risorse, la Commissione di valutazione all'uopo nominata ha ritenuto che possano usufruire del contributo le prime 9 istanze che abbiano ottenuto un miglior punteggio, quantificando appunto in euro 300.000 l'importo complessivo da corrispondere a tali soggetti.

Il provvedimento si compone di un unico articolo e di un allegato, contenente lo schema di riparto dei contributi, così suddivisi: Università degli studi di Pisa: euro 35.000; Comitato italiano per l'irrigazione e la bonifica idraulica (ITAL ICID): euro 60.000; Federazione italiana dottori in scienze agrarie e forestali - FIDAF: euro 35.000; Ente Nazionale Ricerca e promozione per la standardizzazione (ENR): euro 35.000; Associazione imprese biologiche e biodinamiche - ANAGRIBIOS: euro 35.000; Istituto Nazionale Sociologia Rurale - INSOR: euro 35.000; Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica Biodinamica - FIRAB: euro 35.000; Fondazione LUNGAROTTI onlus: euro 18.000; Associazione Movimento Turismo del Vino - MTV Umbria: euro 12.000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 937 (problematiche relative al regime dei pagamenti per la politica agricola comune - PAC), di rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), svoltasi il 9 novembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

